

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

<b>Numero della delibera</b>	42
<b>Data della delibera</b>	30-12-2025
<b>Oggetto</b>	Contrattazione decentrata integrativa comparto
<b>Contenuto</b>	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DEL COMPARTO: ANNO 2025.

<b>Presidente</b>	DE CARO SIMONA
<b>Direttore</b>	LOMI STEFANO
<b>Ufficio/Struttura</b>	AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA
<b>Resp. Ufficio/Struttura</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Resp. del procedimento</b>	NATALI GIOVANNI
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	3	CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PERSONALE DEL COMPARTO: ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** e questo giorno **TRENTA** del mese di **DICEMBRE** alle ore **NOVE** si è riunita in videoconferenza la Giunta Esecutiva della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
DE CARO SIMONA	PRESIDENTE SDS	XX	
BERTI FABIO	SINDACO COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
FRANCHI RICCARDO	SINDACO DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
TRASSI ANNA	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO		XX
BOLDRINI ROSSELLA	DIRETTORE SERVIZI SOCIALI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	XX	



SOCIETA' DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE  
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)  
Codice Fiscale 91025730473

Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente**;

Assiste il **Direttore della SdS, Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

### LA GIUNTA ESECUTIVA

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02.08.2024 con la quale è stata eletta la nuova Giunta Esecutiva;

Visto il decreto della Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 11 ottobre 2023 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1221 del 16.10.2023 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.169/2023;

Preso atto della nota prot.n. 65465 del 16 ottobre 2023 con la quale l'Ing. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Rossella Boldrini, nominata Direttore dei Servizi Sociali della AUSL Toscana Centro con delibera Aziendale n. 3 del 12.01.2022, a rappresentarlo nella Assemblea dei Soci e nella Giunta Esecutiva della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando,

che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 44 del 8.11.2024 avente ad oggetto: "Convenzione tra l'Azienda USL Toscana Centro e la Società della Salute Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria ex art. 71 bis L.R. 40/2005 e ss.mm.ii. Aggiornamento";

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Ricordata la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28 febbraio 2025, ad oggetto "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del Profilo di Salute e approvazione POA 2025";

Richiamata la Legge 6.11.2012, n. 190, ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la legge 8.11.2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Vista la Legge Regionale n. 40 del 2005 "Disciplina del Servizio sanitario regionale" e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Vista la Legge Regionale n. 41 del 2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e smi, che detta i principi del sistema sociale integrato e le politiche per le persone a rischio di esclusione sociale;

Richiamata la delibera dell'Assemblea dei soci n. 6 del 07.08.2025 ad oggetto "Bilancio preventivo economico anno 2025, pluriennale 2025-2027 e Piano Programma 2025. Approvazione";

Vista la determina del Direttore nr. 90 del 17.11.2025 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget e degli obiettivi a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2025. Adozione";

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Dato atto che in data 2 novembre 2022 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Sanità – triennio 2019 – 2021 applicabile a far data dall'01.01.2023;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 17.11.2025 avente per oggetto: "Contrattazione decentrata integrativa 2025 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale del comparto della SdS Valdinievole. Avvio" con cui si è dato avvio alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL

2019 – 2021); 2. fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;

Dato atto che, con tale deliberazione si sono forniti i seguenti indirizzi al Direttore della SdS Valdinievole affinché proceda alla costituzione del fondo destinato alla produttività e sono formulate al Presidente della delegazione trattante di parte Pubblica i seguenti indirizzi e direttive, in merito alla conduzione delle trattative relative alla destinazione ed utilizzazione del fondo per l'incentivazione delle Politiche di Sviluppo delle risorse umane e produttività anno 2025 riguardante il personale del comparto della SdS di categoria C e D:

- rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D. Lgs. 165/2001, D. Lgs. 150/2009) ed ai vincoli di spesa del personale;
- valorizzare specifici progetti che portano a miglioramenti nell'erogazione dei servizi ed in particolare: miglioramenti dei rapporti con gli utenti, semplificazione delle procedure, miglioramento della comunicazione interna, maggiore flessibilità nel far fronte a progetti fra di loro diversi;
- la contrattazione dovrà essere condotta in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge e di contratto, attendendosi alle indicazioni fornite in merito da Aran, Rgs, DPF, etc., e nel pieno rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- le risorse disponibili della produttività (performance organizzativa e individuale) dovranno essere erogate in considerazione della performance e quindi al raggiungimento, mantenimento e perseguimento di obiettivi legati al miglioramento della qualità dei servizi erogati e dei livelli di efficienza e di efficacia e distribuite tenendo imprescindibilmente conto dei risultati raggiunti in modo tale da valorizzare il merito e la crescita delle competenze professionali dei singoli;
- continuare a prevedere l'attribuzione selettiva dei differenziali stipendiali in una percentuale non superiore al 50% nei confronti del personale avente diritto sulla base degli accordi intercorsi;
- subordinare l'erogazione dei compensi in ordine alla valutazione e misura del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle singole prestazioni;

Richiamato:

- l'articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese dal personale;
- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, (Decreto Brunetta), che modificando gli articoli 40 e 40bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha sottolineato l'importanza di procedure precise e inderogabili nella gestione del salario accessorio e ha introdotto alcune ulteriori verifiche ai fini della contrattazione;
- l'articolo 40, comma 3-quinquies del Decreto Legislativo n. 165/2001 in base al quale non possono essere sottoscritti contratti decentrati integrativi che siano in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- il comma 2 dell'art. 23 del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 - c.d. decreto correttivo del D. Lgs. 165/2001 - il quale prevede che: "2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
- l'art. 33, co. 2° del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58, "... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio

2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ...”;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.08.2020;

- il DPCM del 17.03.2020 (in G.U. nr. 108 del 27/4/2020), il quale, in premessa, chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in merito alle modalità di computo dell'adeguamento del limite al trattamento accessorio dell'anno 2016, relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

Preso atto:

- che il contratto rispecchia le linee d'indirizzo fornite al Presidente della Delegazione trattante con la delibera ed i vincoli normativi vigenti;

- che la ricostruzione dei fondi contrattuali dell'Area del Comparto della Sanità – anno 2025 è fondata sulla riclassificazione dei fondi del 2023;

Visto il verbale redatto in occasione dell'incontro sindacale in merito alla costituzione dei fondi per il 2025 avvenuta in data 17.12.2025 redatto sulla base delle code contrattuali del CCNL del 02.11.2022;

Dato atto che in data 23.12.2025 il Collegio Sindacale ha esaminato l'ipotesi di cui sopra sulla base della Relazione tecnica trasmessa dalla SdS Valdinievole ed ha inviato il suo parere favorevole all'accordo acquisito al protocollo dell'Ente, conservato agli atti dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Ritenuto di dover dare esecuzione all'accordo decentrato accogliendo quanto in esso contenuto prendendo atto che lo stesso concerne il personale assunto dalla SdS ed appartenente alla categoria “C” e “D” sia professionale che amministrativo;

Attesa la necessità di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto in argomento;

Visto l'art. 71- septies – “Giunta esecutiva” della L.R. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile “Organi Consortili e Statuto”;

Visto l'art. 48 “Competenze alle Giunte” del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali” come modificata dalla delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;  
Visto l'art. 10 “Funzionamento” (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) comma 3 dello Statuto consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. di approvare le premesse del presente atto;
2. di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato del comparto per l'anno 2025 che si allega alla lettera "A" del presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente / Personale / Contrattazione integrativa della SdS Valdinievole;
4. di trasmettere all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla data di effettiva sottoscrizione dei suddetti accordi dei testi contrattuali e della documentazione che attesta le specifiche modalità di copertura delle risorse;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione;
7. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;
8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
9. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

**LA PRESIDENTE**  
**Simona De Caro**

**IL DIRETTORE**  
**Stefano Lomi**





## **SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE**

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)

Codice Fiscale 91025730473

### **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole**

**ANNO 2025**

#### **Ambito d'applicazione**

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regolamenta le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019 - 2021.

#### **Durata e ambito d'applicazione**

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2025 definito sulla base delle code contrattuali del CCNL 2019 - 2021.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista:

- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 6 del 24.02.2025 con cui si era provveduto all'approvazione della “Programmazione triennale del personale 2025 – 2027” ove si stabilisce che la nuova dotazione organica prevista per l'anno 2025 sarà di nr. 36 unità come di seguito indicato: nr. 7 - Assistenti (ex Cat. C) 7, nr. 29 Professionisti della salute e funzionari (ex Cat. D);
- la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2025 avente per oggetto: “Programmazione triennale del personale 2025 – 2027. Modifica” ove si prevede l'assunzione di nr. n. 2 Funzionari Amministrativi ee.II. – T.D. (ex cat. D), n. 3 Funzionari Psicologi ee.II. T.D. (ex cat. D), n. 4 Funzionari Educatori Prof. Socio Pedagogico/Pedagogista ee.II.-T.D. (ex cat. D);

Dato atto che il personale di ruolo nel comparto al 31.12.2024 era di nr. 29 unità di cui: 24 unità con qualifica di Collaboratore professionale – assistente sociale, nr. 2 unità con qualifica di collaboratore amministrativo professionale, nr. 3 unità con qualifica di assistente amministrativo di cui 1 a tempo determinato.

Considerato che, la SdS Valdinievole ha provveduto nel corso del 2025 ad effettuare le seguenti mobilità/assunzioni/cessazioni:

- con provvedimento n. 352/2024 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 02.01.2025;
- con provvedimento n. 70/2025 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Collaboratore Professionale Assistente sociale a tempo indeterminato con decorrenza 17.03.2025;
- con provvedimento n. 188/2025 è stata disposta l'assunzione di n. 1 Assistente amministrativo a tempo determinato con decorrenza 02.05.2025;



- con provvedimento n. 320/2025 è stato preso atto del trasferimento, per mobilità di una unità di Collaboratore professionale Assistente sociale a far data dal 15.06.2025;
- con provvedimento nr. 507/2025 si è effettuata la mobilità volontaria per interscambio ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 di dipendenti con corrispondenti profilo professionale;
- con provvedimento nr. 531/2025 si è effettuata la mobilità volontaria per interscambio di dipendenti con corrispondenti profilo professionale con il Comune di Firenze;

Vista la determina nr. 39/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo professionale. Con decorrenza 01.07.2024 contestuale revoca del precedente incarico di funzione con effetto 30.06.2024".

Vista la determina nr. 40/2024 avente per oggetto: "Attribuzione incarichi di funzione organizzativa – Profilo amministrativo. Con decorrenza 01.07.2024;

Visto il provvedimento della SdS Valdinievole nr. 163 del 19.03.2025 avente per oggetto: "Progressioni economiche orizzontali 2024. Approvazione graduatoria definitiva" che attribuisce nr. 8 differenziali con decorrenza 01.01.2024;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 02.11.2022;

Dato atto:

- che a seguito del nuovo CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità si deve procedere, a decorrere dall'anno 2023, alla definizione dei Fondi previsti dall'art. 102 e 103 del medesimo CCNL al cui interno sono confluiti, nel Fondo art. 102, le risorse relative agli incarichi, progressioni economiche e indennità professionali del precedente fondo di cui all'art. 80 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022), mentre nel Fondo art. 103 le risorse relative alla premialità e condizioni di lavoro del precedente fondo di cui all'art. 81 del CCNL del 21.05.2018, (come certificate dal collegio dei revisori nell'anno 2022);
  - che a consuntivo 2025, i Fondi delle competenze accessorie sono determinati sulla base del personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- Ritenuto di costituire i fondi dell'anno 2025, secondo quanto previsto dal nuovo art. 102 "*Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali*" e art. 103 "*Fondo premialità e condizioni di lavoro*" del CCNL Triennio 2019-2021 Comparto Sanità firmato il 2 novembre 2022 nel seguente modo:

#### **Art. 102 Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali**

	<b>2025</b>
Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali	91.311,64
<b>(A) Totale</b>	<b>91.311,64</b>
(B1) Ind. Qualificazione prof.	3.407,35
(B2) Indennità di funzione	38.839,57
(B3) DEP	52.774,31
<b>Totale art. 102 (B1-B2-B3)</b>	<b>95.021,23</b>
	<b>-3.709,59</b>

#### **Art. 103 Fondo Premialità e condizioni di lavoro**

	<b>2025</b>
Fondo premialità e condizioni di lavoro	49.800,70
<b>(A) Totale</b>	<b>49.800,70</b>
(B1) Produttività	39.518,80
(B2)	0
(B3) Indennità per visite domiciliari	2.850,00
<b>Totale art. 102 (B1-B2-B3)</b>	<b>39.687,44</b>
<b>Differenza (A-B)</b>	<b>7.431,90</b>

	art. 102 - p/stabile	art. 103 - p/variabile
2023	10.311,79	2.171,91
2024	10.893,83	5.501,20
2025	91.311,64	49.800,70
	<b>112.517,26</b>	<b>57.473,81</b>

Il presente contratto decentrato integrativo, coda contrattuale del CCNL 2019-2021, viene redatto ai sensi dell'art. 9 e 10 del CCNL 02.11.2022 e si riferisce alle materie di cui all'art. 9 comma 5 e disciplina i criteri di ripartizione del *"Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali"* - art. 102 e *"Fondo premialità e condizioni di lavoro"* art. 103. Esso si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso la SdS Valdinievole nel periodo dall'01.01.2025 al 31.12.2025;

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto segue:

- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2025 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali (art. 102 del CCNL 2019 – 2021) e fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103 del CCNL 2019 – 2021) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti i 2 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;
- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 107 comma 7 del CCNL 2019 – 2021 le parti confermano l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottato dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;
- in merito alla produttività si continua a corrispondere l'acconto mensile di €. 90,00 a ciascun dipendente, rimandando il saldo pari ad €. 30,00 all'anno successivo sulla base delle schede di valutazione individuale approvate con il Regolamento sulla valutazione della performance della SdS Valdinievole;
- che la somma disponibile nel 2025 sul fondo dell'art. 102 sia destinata all'effettuazione dei differenziali (DEP) con decorrenza 01.01.2025 e nell'anno successivo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal precedente accordo del 2023;
- eventuali corresponsione degli incentivi relativi alle funzioni tecniche devono transitare all'interno della parte variabile del fondo, e successivamente corrisposti al personale interessato.

### **Controllo in materia di contrattazione integrativa**

In data l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole all'accordo secondo quanto previsto dall'art. 40 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 165/2001. Nell'evenienza di rilievi formulati che comportino la necessità di procedere a revisione, le parti si impegnano a riconvocarsi.

Letto e sottoscritto

Delegazione di parte pubblica

Delegazione di parte sindacale